

Circolare n. 0042

Ancona, 20.09.2023

Ai docenti  
Al personale collaboratore scolastico

**Oggetto: chiarimento sulla somministrazione dei farmaci.**

Come sappiamo, invero, **sugli insegnanti grava un generale obbligo di protezione**, di garanzia, nei confronti dei propri alunni, a tutela dell'incolumità non solo di loro stessi, ma anche di terzi che con questi vengano a contatto.

Quanto alla **somministrazione dei farmaci**, deve farsi una prioritaria distinzione tra:

- - l'alunno affetto da una patologia cronica (es. epilessia), che comporti l'assunzione di una terapia in modo continuativo;
- - l'alunno senza alcuna patologia, che si trovi, però, in uno stato di emergenza imprevedibile.

La giurisprudenza si è pronunciata sovente sull'argomento, affermando a più riprese che **il docente in vigilanza in classe non è responsabile solo allorquando l'evento dannoso è risultato essere impreveduto ed imprevedibile.**

Dunque, ritornando alla summenzionata distinzione, può dirsi che:

- - nel primo caso, la somministrazione del farmaco è un evento prevedibile e prevenibile, rientrando nei doveri di vigilanza dell'insegnante, dovendo lo stesso assicurarsi che la somministrazione del farmaco sia stata regolarmente effettuata;
- - nel secondo caso, invece, qualora si riscontrasse una situazione di pericolo imprevedibile, la valutazione della responsabilità del docente andrà vagliata facendosi riferimento al criterio della diligenza media.

In particolare, dovrà verificarsi la **sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell'insegnante**, nella somministrazione del farmaco o nella gestione del pericolo, **ed una lesione dell'incolumità fisica dell'alunno**; specificamente:

- - **nel caso di alunno affetto da malattia cronica**, si andrà a verificare la diligenza media anche in correlazione agli strumenti e alle conoscenze delle quali il docente dispone;
- - per l'alunno senza patologie, invece, ci si rimetterà al «buonsenso», ossia alla *“capacità di comportarsi con saggezza e senso della misura, attenendosi a criteri di opportunità generalmente condivisi”*.

**Inoltre, in caso di emergenza, il rifiuto alla somministrazione del farmaco indispensabile/salvavita potrebbe esporre il docente ad inadempimento della obbligazione contrattuale di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre, così, insegnante e Scuola, a forme di responsabilità risarcitoria ex art. 2048 c.c.**

Pertanto nelle situazioni in cui si renda necessaria la somministrazione di farmaci per patologie croniche, **ufficializzata da apposita richiesta scritta della famiglia**, i consigli di classe avranno cura di condividere il posizionamento del farmaco (in classe e/o nelle postazioni dei collaboratori scolastici), atteso che il docente in orario di servizio avrà cura di intervenire secondo le indicazioni fornite dalle famiglie nelle riunioni appositamente organizzate dalla direzione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Ing. Francesco Savore**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)*